



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

Prot.237063 RU

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione Lavoro

R.G. n. 33048/2023; Giudice: Dott.ssa M. Emili; Udienza: 17/05/2024, ore 10:15.

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (c.f. 97210890584), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dalla Dr.ssa Antonella Manicastro (c.f. MNCNNL65L61A638R) e/o dalla Dr.ssa Emanuela Visciani (c.f. VSCMNL64M71H501K), domiciliate ai fini del presente atto presso la Direzione Personale, Ufficio Deontologia e Contenzioso del Lavoro, sito in Roma, Via M. Carucci n.71; PEC: dir.personale@pec.adm.gov.it.

RESISTENTE

CONTRO: MICELI Simona e RUGGERI Antonina, rappresentate e difese dall'Avv. Carmine Medici e con lo stesso elett.te dom.te in Roma, alla Via della Scrofa n. 39.

RICORRENTI

PREMESSA

Con ricorso (**all. 1**) notificato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) in data 15 aprile 2024, le Sigg.re Miceli Simona e Ruggeri Antonina – candidate alla procedura selettiva interna finalizzata all'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta da ADM con D.D. prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 – hanno convenuto in giudizio ADM chiedendo al Giudice del lavoro di Roma di voler: “1. - *accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con la quale sono stati recepiti i criteri di valutazione dei titoli definiti dall'ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022, a sua volta nullo in parte qua per violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL del personale*

00143 - Roma, via Mario Carucci, 71

Tel. +39 06 50245335 - 5098

PEC: dir.personale@pec.adm.gov.it - e-mail: dir.pers.deontologia-contenzioso@adm.gov.it





AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

del comparto Agenzie fiscali 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL per il personale del comparto Agenzie fiscali 2006/2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, in relazione all'art. 40, co. 3-bis e 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1323, 1418 e 1421 c.c.;

2. – per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023, con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta con determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022;

3. – conseguentemente, condannare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del suo Direttore p.t., a rinnovare la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, previa rinegoziazione dei criteri oggettivi di valutazione dei titoli in conformità all'art. 83, co. 7, ult. cit., e dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009;

4. – in ogni caso, condannare l'Agenzia convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.

* * *

Con il presente atto si costituisce nel giudizio R.G. n. 33048/2023 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa come sopra indicato, per contestare e chiedere il rigetto di tutte le domande proposte dalle ricorrenti, per i seguenti

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Violazione del principio del litisconsorzio necessario.

In via preliminare è necessario far presente che la graduatoria della quale le Sigg.re Miceli e Ruggeri chiedono venga dichiarata la nullità - “*graduatoria dei vincitori, approvata con determinazione direttoriale prot.n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023*” - non è più vigente, essendo stata sostituita (a seguito della verifica dei titoli autocertificati





AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

dai candidati) con successiva determinazione di ADM prot. n. 755389 del 18 dicembre 2023, che le attuali ricorrenti non hanno impugnato; tale determinazione è stata tempestivamente pubblicata sui siti internet e intranet della stessa Agenzia¹ (v. **all. 2**).

Ciò premesso, si osserva che, dalla relata di notifica del ricorso (**all. 3**) risulta che lo stesso - in violazione del principio del litisconsorzio necessario - non sia stato notificato ad alcun controinteressato, ossia a nessuno dei candidati già collocatisi tra i vincitori nella graduatoria della quale le attuali ricorrenti chiedono venga dichiarata la nullità.

In proposito “*Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati (...) (cfr. Cass. 4 novembre 1992, n. 11943; 28 novembre 1998, n. 12128; Cass. S.u. 25 agosto 2005, n. 17324; Cass. 14914/08)*” (in tal senso si è espressa, tra gli altri, la Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, con sentenza n. 11547 del 26 marzo 2014, **all. 4**).

Si rileva, inoltre, che con il presente ricorso le Sigg.re Miceli e Ruggeri chiedono anche che venga accertata la nullità dell’*“ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022”* - con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli poi recepiti nel bando della procedura selettiva per cui è causa - e che si proceda alla *“rinegoziazione dei criteri oggettivi di valutazione dei titoli in conformità all’art. 83, co.7 del CCNL (...) e dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009”*.

A ben vedere, pertanto, il presente ricorso - sempre in applicazione del principio del litisconsorzio necessario - avrebbe dovuto essere notificato anche ad altri controinteressati, ossia alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il citato accordo del 15 dicembre 2022 e agli Organi di controllo che hanno espresso parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 25 ottobre 2022 e poi sfociata nell’accordo definitivo del 15 dicembre 2022.

Della correttezza dell’*iter* che ha portato alla stipula degli accordi di cui le ricorrenti chiedono la *“rinegoziazione”* previo accertamento della relativa nullità, si dirà nel prosieguo della trattazione: preme, comunque, evidenziare fin d’ora che parte ricorrente, come

¹ L’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 così dispone: “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”.





AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

accennato, è incorsa nel vizio procedurale del mancato rispetto del principio del litisconsorzio necessario.

2. Infondatezza nel merito del ricorso.

La fattispecie oggetto del presente gravame concerne la procedura selettiva interna finalizzata all'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta da ADM con D.D. prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 (**all. 5**).

Le Sigg.re Miceli Simona e Ruggeri Antonina hanno partecipato alla suddetta procedura selettiva, nella cui graduatoria – originariamente approvata (sulla base delle autocertificazioni dei candidati) con D.D. prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022 e sostituita, da ultimo, dalla D.D. prot. n. 755389/RU del 18 dicembre 2023 (cfr. all. 2) – si collocavano, rispettivamente, al 732° (con complessivi punti 40,66) e al 675° posto (con complessivi punti 41,02), risultando idonee non vincitrici (la candidata collocatasi all'ultimo posto nella graduatoria dei vincitori, il 462°, ha ottenuto punti 42,44).

Con il presente ricorso le Sigg.re Miceli e Ruggeri chiedono all'adito Giudice del lavoro di Roma di voler: “1. - *accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con la quale sono stati recepiti i criteri di valutazione dei titoli definiti dall'ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022, a sua volta nullo in parte qua per violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL del personale del comparto Agenzie fiscali 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL per il personale del comparto Agenzia fiscali 2006/2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, in relazione all'art. 40, co. 3-bis e 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1323, 1418 e 1421 c.c.;*

2. – *per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023, con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna (...) per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta con determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022;*

3. – *conseguentemente, condannare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del suo Direttore p.t., a rinnovare la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna (...) per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, previa rinegoziazione dei criteri oggettivi di valutazione dei titoli in conformità all'art. 83, co. 7, ult. cit., e dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009”.*





AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

A presunto sostegno delle pretese avanzate le ricorrenti affermano, in modo del tutto generico, che *“i criteri generali concordati in sede di ipotesi di accordo definitiva del 15 dicembre 2022, recepiti dell’art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU dello stesso giorno, violano, in maniera palese, l’art. 83, co. 7, del CCNL 2002/2005, così come integrato, dall’art. 5, co. 5, del CCNL 2006/2009, il quale stabilisce che «i criteri selettivi di cui al comma 6 – integrabili nella contrattazione integrativa – saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell’uno sull’altro. Con particolare riferimento all’esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell’ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze» (...omissis...).*

Ed una siffatta violazione è specificamente apprezzabile con riferimento:

- *alla valorizzazione della «mera anzianità di servizio», prescindendo da qualunque valutazione delle «capacità reali dei dipendenti» e delle «loro effettive conoscenze» (...);*
- *alla valorizzazione, in maniera prevalente, se non addirittura preponderante, della «mera anzianità di servizio», rispetto ai «titoli di studio» (...);*
- *al valore del tutto marginale attribuito allo scarto tra il servizio prestato nelle aree funzionali inferiori ed il servizio prestato nelle fasce retributive (F1 e F2) della terza area, per cui le relative sottocategorie di titolo non possono ritenersi «equamente valutat[e]» (...);*
- *al valore del tutto marginale attribuito ai diversi titoli di studio, i quali, dunque, non possono ritenersi «equamente valutati» (...);*
- *al valore anche in tal caso del tutto marginale attribuito allo svolgimento di particolari incarichi e, soprattutto, attività svolta e dei risultati conseguiti dal dipendente, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale, finanche in controtendenza rispetto alle indicazioni contenute nell’art. 14, co. 2, lett. e), del più recente CCNL 2019/2021, per cui, anche i titoli in questione non possono ritenersi «equamente valutati».*

A dimostrazione dell’assoluta infondatezza nel merito del ricorso in trattazione si rappresenta quanto segue.

Per una migliore comprensione dei fatti per cui è causa, è utile richiamare preliminarmente il contesto normativo di riferimento.

La procedura selettiva interna oggetto del presente contenzioso - finalizzata all’attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3 - è stata avviata ai sensi dell’art. 82 del CCNL del personale del comparto delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 (**all. 6**), espressamente richiamato nelle premesse del relativo bando prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 (cfr. all. 5).





AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE**UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO**

Ciò in quanto l'art. 18, comma 4, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 (**all. 7**) – concernente il nuovo Ordinamento professionale e anch'esso richiamato nelle premesse del bando per cui è causa – dispone che *“Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale”* (ossia al 1° novembre 2022²) *“sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”* (ossia sulla base degli artt. 82 e 83 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004). *“Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'ipotesi di contratto integrativo”* (come nel caso di specie, in cui l'ipotesi di contratto integrativo è stata sottoscritta il 25 ottobre 2022; di ciò si dirà più ampiamente nel prosieguo della trattazione).

Pertanto, non è applicabile alla presente fattispecie l'art. 14, comma 2, lett. e), del citato CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 (cfr. all. 7) - concernente il nuovo Ordinamento professionale entrato in vigore il 1° novembre 2022 - come peraltro espressamente riconosciuto a pag. 12, par. 3.1, del ricorso introduttivo³ da parte ricorrente che, però, contraddicendo sé stessa, ne lamenta comunque la mancata applicazione.

Ma procediamo con ordine.

L'art. 82, comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 (cfr. all. 6) - concernente gli *“Sviluppi economici all'interno delle aree”* - prevede *“all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza”*.

Il successivo comma 3 così recita: ***“Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 85 (fondo) e nel rispetto di quanto ivi stabilito al comma 2, sesta alinea (certezza e stabilità delle risorse), nonché dei criteri generali previsti dal presente CCNL all'art. 83 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico)”***.

² Il primo comma dello stesso art. 18 - inserito nel Titolo III, concernente il nuovo Ordinamento professionale - così dispone: *“Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”*.

³ Laddove riconosce che *“La disciplina di cui all'art. 14 non è applicabile, poiché, secondo quanto stabilisce l'art. 18, co. 4, le procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche sono portate a termine sulla base della disciplina previgente anche nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'ipotesi di contratto integrativo, come avvenuto nel caso di specie”*.





AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

I commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 83 C.C.N.L. (cfr. all. 6) così dispongono:

“1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 82 (sviluppi economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione di Agenzia, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascuna area.

4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione integrativa.

6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione:

a) esperienza professionale maturata;

b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;

c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalle Agenzie per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove le Agenzie non attuino i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato.

7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa - saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro”.

L'art. 5, comma 5, del CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali sottoscritto il 10 aprile 2008 (**all. 8**), nel confermare l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 28 maggio 2004, ha integrato il relativo art. 83, comma 7, disponendo che ***“Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze”.***

Pertanto, in base alla normativa contrattuale sopra riportata, l'esperienza professionale non può tenere conto solo dell'effettivo servizio prestato ma deve prendere in considerazione anche elementi di tipo qualitativo: ciò vuol dire che devono costituire oggetto di valutazione gli incarichi effettivamente espletati, l'attività svolta e i risultati





AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

conseguiti dal dipendente, così come emersi dal sistema di valutazione del personale non dirigenziale in uso. In tal modo, è possibile differenziare **motivatamente** le posizioni dei candidati, facendo ragionevole e corretto governo dei principi di selettività e meritocrazia cui le procedure selettive in argomento devono ispirarsi.

In attuazione della menzionata normativa contrattuale, le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sottoscritto il 25 ottobre 2022 (**all. 9**), in sede di contrattazione integrativa di Agenzia, l' "*Ipotesi di accordo sull'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2022*", con la quale è stata avviata la procedura selettiva interna oggetto del ricorso in trattazione, individuando anche le risorse da destinare agli sviluppi economici con decorrenza dal 1° gennaio 2022 ed integrando i criteri previsti dal CCNL per la definizione delle relative procedure selettive; sotto questo ultimo profilo, in particolare, si stabilisce quanto segue (v. art. 2, concernente "*Criteri generali per la definizione delle procedure selettive*"):

«1. Le procedure selettive per gli sviluppi economici sono riservate ai dipendenti dell'Agenzia inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale alla data del 1° gennaio 2022 e avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle relative graduatorie.

2. Requisiti di partecipazione – Può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al 1° gennaio 2022, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre.

3. Titoli valutabili – Sono valutabili i titoli posseduti al 1° gennaio 2022, ossia esperienza professionale, titoli di studio e valutazione della performance, sinteticamente riportati nella tabella allegata (allegato n. 2), che costituisce parte integrante della presente ipotesi di accordo, con le seguenti precisazioni:

- nell'ambito dell'esperienza professionale sono valutabili, entro soglie predeterminate non superabili, l'esperienza di servizio (fino a un massimo di 21 punti per il personale della I e della II area e di 20 punti per il personale della III area) e gli incarichi (fino a un massimo di 2 punti per il personale della I e della II area e di 3 punti per il personale della III area).

Nell'esperienza di servizio sono valutabili anche i periodi maturati con contratti di lavoro a tempo determinato sia di ruolo sia non di ruolo; non sono mai valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati. Gli incarichi valutabili sono solo quelli decorrenti dal 1° gennaio 2017;

- al fine dell'applicazione del criterio della valutazione della performance, nell'ambito dell'esperienza professionale sono valutati (fino a un massimo di 5 punti, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione) anche l'attività svolta e i risultati conseguiti dai dipendenti, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale e disponibili per il biennio 2019-2020, tramite le schede di valutazione – distinte per prima/seconda area e terza area – allegate (allegati n. 3 e n. 4) che





AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

costituiscono parte integrante della presente ipotesi di accordo. In linea con le possibilità offerte dalla metodologia, il peso percentuale da attribuire ai punteggi ottenuti, e opportunamente rapportati a 100, con riferimento ai due fattori del sistema di valutazione è il seguente: pari al 50 per cento per il “contributo individuale” rilevato dai punteggi attribuiti in relazione ai comportamenti professionali e alle competenze espresse e pari al 50 per cento per i “risultati della struttura” rilevati attraverso il punteggio conseguito dal dirigente dell’Ufficio e – ovvero dalla media ponderata dei risultati dei dirigenti nel caso di eventuali avvicendamenti – al netto del punteggio assegnato per il parametro delle “capacità manageriali”. In relazione agli eventuali periodi all’interno del biennio 2019-2020, in cui i dipendenti abbiano svolto servizio in posizione di fuori ruolo o di comando/distacco presso altre amministrazioni/enti o organismi internazionali, per i “risultati della struttura” sarà attribuito il punteggio della struttura di organica appartenenza, come sopra determinato, mentre il punteggio relativo al “contributo individuale” sarà attribuito un punteggio pari alla media delle valutazioni conseguite dal personale in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno presso l’Ufficio di organica appartenenza nel periodo di riferimento. Tale ultimo criterio è applicato ai dipendenti/dirigenti sindacali per i periodi di distacco presso il sindacato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

(...omissis...)».

I titoli valutabili sono riepilogati nell’allegato 2 alla suddetta ipotesi di accordo - che costituisce parte integrante dello stesso - in cui è stato stabilito, con particolare riferimento agli sviluppi economici all’interno della terza area, che **le categorie di titoli valutabili sono due - ovvero l’esperienza professionale e i titoli di studio** (i percorsi formativi con esame finale non sono stati attuati per tutti i dipendenti e non sono, quindi, valutabili) - e che **per ciascuna di tali categorie – variamente articolate al proprio interno – è attribuibile un punteggio massimo pari a punti 28.**

Nell’ambito della categoria “*Esperienza professionale*” sono previste cinque sottocategorie di titoli:

A1) esperienza professionale effettivamente maturata presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nella fascia retributiva di attuale appartenenza della terza area, valutabile con punti 1,20 per ciascun anno di servizio e con punti 0,10 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;

A2) esperienza professionale effettivamente maturata presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle fasce retributive della terza area inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,70 per ciascun anno di servizio e con punti 0,06 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;





AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

A3) esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle aree funzionali inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,60 per ciascun anno di servizio e con punti 0,05 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;

L'esperienza di servizio di cui ai punti A1, A2 e A3 è valutabile con un punteggio massimo complessivo di punti 20.

A4) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a partire dall'anno 2017, per un punteggio massimo complessivo di punti 3;

A5) Valutazione della *performance* nel biennio 2019/2020, tramite la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dal dipendente, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale, per un punteggio massimo complessivo di punti 5, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione.

rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale, per un punteggio massimo complessivo di punti 5, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione.

La ratio delle sottocategorie “Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli” e “Valutazione della performance nel biennio 2019/2020, tramite la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dal dipendente nel biennio 2019/2020” è, evidentemente, proprio quella di valorizzare le effettive conoscenze e le reali capacità possedute dai dipendenti e manifestate, per esempio, attraverso l'effettuazione di docenze, la partecipazione ad organi collegiali e/o gruppi di lavoro, nonché quella di premiare l'assunzione di particolari responsabilità.

Ciò dimostra l'assoluta infondatezza delle censure mosse dalle ricorrenti, secondo cui i contestati criteri prescinderebbero “da qualunque valutazione delle capacità reali dei dipendenti e delle loro effettive conoscenze”.

Oltre all'esperienza professionale, l'altra categoria di titoli valutabile – sempre con un punteggio massimo di 28 punti - è costituita dai titoli di studio posseduti.

Nell'ambito degli sviluppi economici all'interno della terza area, sono valutabili i seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 18.
- 2) laurea (L) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 21;





AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

- 3) laurea specialistica (LS) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 24;
- 4) specializzazione universitaria *post lauream*, dottorato di ricerca: punti 26;
- 5) punteggio aggiuntivo per corsi *post lauream* di perfezionamento/master universitari di durata almeno annuale o abilitazione all'esercizio delle professioni per l'iscrizione ai relativi albi professionali: punti 2.

Da quanto sin qui esposto risulta che i sopra riportati criteri oggettivi di valutazione sono equi, avendo entrambe le categorie - esperienza professionale e titoli di studio - pari peso (massimo punti 28) ed essendo gli stessi articolati, combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro, contrariamente a quanto genericamente asserito dalle ricorrenti.

L'art. 3 della citata Ipotesi di accordo sottoscritta il 25 ottobre 2022 dalle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e da ADM così disponeva: *"1. Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 40-bis, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

L'ipotesi di accordo sottoscritta il 25 ottobre 2022 dalle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata, quindi, trasmessa agli Organi di controllo – unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria – per essere sottoposta al relativo vaglio.

A seguito delle prescritte verifiche:

- 1) il Collegio dei Revisori dei conti - organo previsto dall'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia (**all. 10**) e che, tra l'altro, *"vigila sull'osservanza della legge" e svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile"* (v. art. 10 Statuto) - con foglio prot. n. 61 del 14 novembre 2022 (**all. 11**) ha espresso parere favorevole alla citata ipotesi di accordo, certificando contestualmente, oltre alla relativa compatibilità finanziaria, anche *"il rispetto (...) dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge" e "la legittimità (...) in ordine al rispetto degli ambiti riservati alla legge e dei limiti derivanti dalla Contrattazione collettiva nazionale"*;
- 2) il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con foglio prot. n. 269921 del 15 dicembre 2022 (**all. 12**), ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo, chiedendo solo di rettificare, in sede di sottoscrizione definitiva della stessa, l'ammontare di taluni importi;
- 3) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con foglio acquisito al prot. n. 574368 del 15 dicembre 2022 (**all. 13**), ha chiesto che *"in sede di*





ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo, venga previsto il riferimento alle valutazioni relative al biennio 2020-2021 e non 2019-2020", esprimendo comunque parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo in questione.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si sono doverosamente conformate alle prescrizioni impartite dagli Organi di controllo nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso dell'Ipotesi di accordo, che è stata quindi sottoscritta definitivamente il 15 dicembre 2022 (v. accordo del 15 dicembre 2022 e accordo del 25 ottobre 2022 coordinato con l'accordo di sottoscrizione definitiva del 15 dicembre 2022, **all.ti 14**); in particolare, in sede di sottoscrizione definitiva, è stato previsto che, nell'ambito dell'esperienza professionale, sono valutati (fino a un massimo di 5 punti, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione) anche l'attività svolta e i risultati conseguiti dai dipendenti, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale e disponibili per il biennio 2020-2021, piuttosto che 2019-2020.

Da quanto sin qui esposto risulta che l'iter finalizzato alla stipula, in sede di contrattazione integrativa, del citato accordo sottoscritto in via definitiva il 15 dicembre 2022, si è svolto nel pieno rispetto della disciplina dei "Controlli in materia di contrattazione integrativa" prevista dall'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, oltre che in conformità a quanto disposto dagli artt. 82 e 83 del CCNL relativo al personale del Comparto Agenzie fiscali del 28 maggio 2024 - concernenti gli "Sviluppi economici all'interno delle aree" - e che i criteri oggettivi di valutazione ivi previsti sono equi, combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro, contrariamente a quanto genericamente asserito dalle ricorrenti.

In coerenza con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa e sottoposti al previo vaglio degli Organi di controllo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi indetto (tra le altre), con D.D. prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022, la procedura selettiva in argomento, il cui art. 3 ha recepito quanto concordato con il citato accordo sottoscritto in via definitiva il 15 dicembre 2022.

In particolare, il bando prevede due categorie di titoli valutabili, esperienza professionale e titoli di studio, per ciascuna delle quali è attribuibile un punteggio massimo pari a punti 28.

Nell'ambito della categoria "*Esperienza professionale*" sono previste cinque sottocategorie di titoli (cfr. art. 3 dei bandi, conforme all'accordo sopra citato):





AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

A1) esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nella fascia retributiva F2 della terza area, valutabile con punti 1,20 per ciascun anno di servizio e con punti 0,10 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;

A2) esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle fasce retributive della terza area inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,70 per ciascun anno di servizio e con punti 0,06 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;

A3) esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle aree funzionali inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,60 per ciascun anno di servizio e con punti 0,05 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;

L'esperienza di servizio di cui ai punti A1, A2 e A3 è valutabile con un punteggio massimo complessivo di punti 20.

A4) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a partire dall'anno 2017, per un punteggio massimo complessivo di punti 3;

A5) Attività svolta e risultati conseguiti dal dipendente nel biennio 2020/2021, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale, per un punteggio massimo complessivo di punti 5, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione.

Oltre all'esperienza professionale, l'altra categoria di titoli valutabile - sempre con un punteggio massimo di 28 punti - è costituita dai titoli di studio posseduti. Sono suscettibili di valutazione più titoli di studio, ma i relativi punteggi non sono cumulabili, in quanto il titolo di studio più elevato assorbe gli altri.

Sono valutabili i seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 18.
- 2) laurea (L) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 21;
- 3) laurea specialistica (LS) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 24;
- 4) specializzazione universitaria *post lauream*, dottorato di ricerca: punti 26;



5) punteggio aggiuntivo per corsi *post lauream* di perfezionamento/master universitari di durata almeno annuale o abilitazione all'esercizio delle professioni per l'iscrizione ai relativi albi professionali: punti 2.

Da quanto sin qui rappresentato, risulta l'assoluta legittimità e correttezza dell'accordo definitivo sottoscritto in sede di contrattazione integrativa dalle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e da ADM il 15 dicembre 2022, dell'art. 3 del bando della procedura selettiva per l'attuazione di 462 sviluppi economici all'interno della terza area, da F2 a F3, prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 - che ha recepito i criteri di valutazione dei titoli previsti dal suddetto accordo - nonché della relativa graduatoria (approvata, da ultimo, con D.D. prot. n. 755389/RU del 18 dicembre 2022), con conseguente infondatezza nel merito di tutte le pretese avanzate dalle ricorrenti.

Per mera completezza di esposizione si rileva, infine, che le documentate argomentazioni sin qui svolte dimostrano anche la pretestuosità di quanto asserito dalle ricorrenti a pag. 3 del ricorso, laddove viene affermato che *“la posizione delle ricorrenti risulta chiaramente penalizzata dalla prassi, seguita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, consistente nell’attribuzione di un valore predominante alla mera anzianità di servizio, secondo criteri illegittimi ed anacronistici, rispetto agli altri titoli, quali i titoli di studio e le abilitazioni professionali”*: infatti, come già esposto, le due categorie di titoli valutabili - esperienza professionale e titoli di studio - hanno pari peso e i titoli sono variamente articolati, ponderati e combinati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro; peraltro, nessuna delle ricorrenti risulta essere in possesso di *“abilitazioni professionali”*, titolo che, ove posseduto, avrebbe loro consentito di ottenere 2 punti in più e di risultare, quindi, vincitrici della procedura selettiva per cui è causa (il che conferma la pretestuosità del presente ricorso). Inoltre, quella che le ricorrenti definiscono *“prassi seguita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”* è, in realtà, la procedura di individuazione e integrazione dei criteri oggettivi di valutazione disciplinata dall'art. 83, commi 1, 6 e 7, del CCNL comparto Agenzie fiscali e dall'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, *“prassi”* che ha peraltro già consentito alle attuali ricorrenti – originariamente assunte presso ADM nel 2008 in terza area F1 con contratto di formazione e lavoro – di vincere le precedenti procedure selettive per lo sviluppo economico all'interno dell'area e di acquisire la fascia retributiva F2 della terza area con decorrenza dal 1° gennaio 2017 (v. stralcio schede matricolari delle ricorrenti, **all. n. 15**).

* * *



Voglia, pertanto, l'Ill.mo Giudice del lavoro di Roma, disattesa ogni contraria istanza, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

ordinare alle Sigg.re Miceli e Ruggeri l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e/o rigettare il ricorso perché assolutamente infondato in fatto e in diritto, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c..

Si depositano in allegato:

- 1) ricorso prodotto dalle Sigg.re Miceli e Ruggeri RG n. 33048/2023;
- 2) graduatoria D.D. n. 755389/2023;
- 3) relata di notifica del ricorso;
- 4) sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sez. lav., n. 11547/2014;
- 5) bando D.D. n. 573675/2022;
- 6) Artt. 82 e 83 del CCNL Comparto Agenzie fiscali del 28.05.2004;
- 7) Artt. 14 e 18 del CCNL Comparto Funzioni centrali del 09.05.2022;
- 8) Art. 5 del CCNL Comparto Agenzie fiscali del 10.04.2008;
- 9) Ipotesi di accordo sottoscritta il 25.10.2022;
- 10) Statuto dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
- 11) Nota Collegio dei Revisori dei conti prot. n. 61 del 14.11.2022;
- 12) Nota Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 26991 del 15.12.2022;
- 13) Nota Dipartimento Funzione Pubblica del 15.12.2022;
- 14) Accordo del 15 dicembre 2022 e accordo del 25 ottobre 2022 coordinato con l'accordo di sottoscrizione definitiva del 15 dicembre 2022;
- 15) Stralcio schede matricolari delle ricorrenti.

Roma, 23 aprile 2024

IL DIRETTORE CENTRALE
Simone D'Ecclesiis

